

III, 57. Laonde è una maraviglia che il Cosmi abbia scritto che *Innocenzo III* suppone, che la presentazione o nominazione sia fatta da altri, che appunto sono i *Parrocchiani*. Meglio avrebbe forse allegata la Carta del P.<sup>a</sup> Enrico, che dà il possesso del piovano di S. Silvestro a Domenico Minotto nel 1182, *Corn. III, 77*, ove si dice: *Electiorem confirmavit*. Sebbene può dirsi fatta dal Clero della Chiesa. Ma allo spirar di quel Secolo XII Egidio Pa.<sup>a</sup> Gradense nel suo Concilio provinciale dice: *Sub anathemate tam laicis quam clericis prohibemus, ne juramenta vel pacta faciant de eligendo Pastore*. Nel Corner altresì trovansi due decreti del Senato, i quali ordinano chiedersi dalla Curia Romana la confermazione di due eletti piovani. Uno è del 1338, nel tomo XII, pag. 268, per S. Paterniano nell'elezione di Pietro Nani, ma nulla più di lui si esprime se non *electi concorditer*. L'altro appartiene all'anno 1358, nel tomo XIV, pag. 219, in S. Apollinare per Pre Lodovico, e ivi pure solamente si dice *Postulatus in plebanum dicte Ecclesie*. Come questeguisse di dire non possono certamente provare usate in quei tempi le maniere poscia introdotte nell'elezioni, così possono benissimo indicare, che i Convicini nei Secoli XIII, e XIV, avessero parte nell'elezioni almeno di alcuni piovani. Una Data però chiara e certa della nomina e presentazione dei parrocchiani, hassi nella Cancellaria Castellana del 1432, ed è la più antica a nostra notizia pervenuta, in un paragrafo di una Bolla a favor di P. Benedetto Ogni-ben piovano in S. Felice. *Ad hujusmodi sic vacantem plebanatum per dilectos filios ipsius plebis, qua-*